



# Regolamento per la convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS

*In vigore dal 1° Giugno 2010*

RINA  
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia  
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000  
[www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici



## INDICE

CAPITOLO 1 GENERALITÀ.....	1
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CONVALIDA .....	3
CAPITOLO 3 - CONVALIDA INIZIALE.....	4
CAPITOLO 4 – CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER SITI GIA' CERTIFICATI SECONDO ISO 14001:2004 .....	11
CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA.....	13
CAPITOLO 6 – RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE.....	17
CAPITOLO 7 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI CONVALIDATE.....	19
CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CONVALIDA E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI.....	20
CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO .....	19
CAPITOLO 10 TRASFERIMENTO DELLA CONVALIDA DA ALTRO VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO .....	22
CAPITOLO 11 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CONVALIDA.....	22
CAPITOLO 12 – RINUNCIA ALLA CONVALIDA.....	24
CAPITOLO 13 – CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	24



## **CAPITOLO 1 GENERALITÀ**

### **1.1**

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate dal RINA per la valutazione di Sistemi di Gestione Ambientale ed il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale in conformità al "Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit" (EMAS) che abroga il Regolamento CE n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE"; sono inoltre definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale convalida.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org).

### **1.2**

Il RINA rilascia la convalida ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione Ambientale e la cui Dichiarazione Ambientale siano stati riconosciuti conformi a tutti i requisiti previsti dal

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 (di seguito denominato Regolamento EMAS)

Inoltre, su richiesta, poichè il RINA effettua la valutazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001:2004, può essere rilasciato il relativo certificato di conformità. Per tali casi devono essere presi in considerazione anche gli specifici Regolamenti del RINA (Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale).

### **1.3**

La convalida della Dichiarazione Ambientale rilasciata dal RINA non potrà mai costituire attestato del rispetto delle leggi applicabili in campo ambientale da parte dell'Organizzazione poichè resta di sua esclusiva responsabilità il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali o locali, o le norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norme.

### **1.4**

L'accesso alla convalida della Dichiarazione Ambientale è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività di convalida il RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. Il RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione



o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

### 1.5

La convalida rilasciata dal RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa (Art.2 punto 21Reg. EMAS).

La più piccola entità da considerare corrisponde ad un Sito così come definito dall'Art.2 punto 22 Reg. EMAS..

Nel caso l'Organizzazione richiedente la convalida operi in più Siti, potrà considerare l'eventualità di convalidare ciascun sito come Organizzazione autonoma oppure richiedere la convalida complessiva di tutti i siti come un'unica Organizzazione.

Qualora tale Organizzazione richieda la convalida relativamente ad un numero di siti inferiore al totale (o di una loro particolare combinazione) dovrà motivare tale decisione nella Dichiarazione Ambientale, nonché chiarire e giustificare, le proprie intenzioni relative ai siti non ancora registrati. Il RINA si riserverà di valutare tale possibilità caso per caso.

Inoltre, nel momento in cui non sia facilmente determinabile il Sito o l'Entità inferiore da registrare, l'Organizzazione stessa ed il RINA, di comune accordo, potranno consultare l'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera. (Per l'Italia: Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia).

### 1.6

Le procedure contemplate nel presente Regolamento si applicano anche quando la convalida della Dichiarazione Ambientale sia richiesta in applicazione dei Regolamenti per la classificazione del RINA o di altra normativa applicabile all'Organizzazione; in tali casi devono essere ottemperati anche gli eventuali requisiti aggiuntivi sul Sistema di Gestione Ambientale in essi contemplati.

### 1.7

L'Organismo garante delle certificazioni emesse dal RINA (Organismo di Accreditamento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dal RINA, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità della convalida è sospesa.

### 1.8

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme ISO 14001:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005e nel Regolamento EMAS.



## **CAPITOLO 2**

### **NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CONVALIDA**

#### **2.1**

Per ottenere la convalida da parte del RINA, un Sistema di Gestione Ambientale deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del Regolamento EMAS e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento (Esempio: Decisioni Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni emesse dal Comitato EMAS Italia).

Nell'ambito dell'accreditamento, infatti, il RINA si deve attenere a determinati documenti di riferimento emessi dagli Organismi di Accreditamento stessi. Tali documenti sono reperibili, contattando il RINA o direttamente gli Organismi di Accreditamento (ad esempio consultando i relativi siti internet è possibile reperire Raccomandazioni e Decisioni della Commissione, Decisioni Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni, etc.).

#### **2.2**

In particolare, per ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale, l'Organizzazione deve:

- 2.2.1 Avere effettuato un'analisi ambientale del sito/i che comprenda le aree riportate in allegato I al Regolamento EMAS.

2.2.2. Disporre di un Manuale che:

- definisca campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, descriva i principali elementi del sistema e le loro interazioni e contenga, o richiami, le relative procedure documentate;
- prenda in considerazione i requisiti del Regolamento e fornisca una descrizione, anche breve, delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità a tali requisiti;
- contenga una adeguata descrizione dell'Organizzazione aziendale.

2.2.3 Aver istituito, mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione Ambientale in totale ottemperanza ai requisiti del Regolamento EMAS.

2.2.4 Disporre del documento di Dichiarazione Ambientale sia in formato cartaceo che in formato elettronico.



2.2.5 Disporre di eventuali informazioni da convalidare (estratti della Dichiarazione Ambientale secondo quanto definito dall'art. 10 comma 5) che si intendono comunicare a particolari soggetti interessati che potranno recare il logo EMAS a condizione che rispettino le condizioni poste nello stesso comma 5 dell'art. 10

Il Sistema di Gestione Ambientale si intende completamente operativo quando:

- è applicato da almeno tre mesi;
- il sistema di audit interno è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione.
- sono stati identificati gli aspetti ambientali significativi;
- sono stati stabiliti e documentati gli obiettivi ed i relativi programmi ambientali;
- sono stati effettuati e registrati controlli degli impatti ambientali e delle attività ad essi associate;
- sono state messe in atto azioni per il miglioramento continuo e per la prevenzione dell'inquinamento.

## 2.3

I requisiti di cui al punto 2.2 sono verificati dal RINA, attraverso un processo di audit iniziale composto da due stage:

- Audit stage 1, che può essere effettuato:
  - parzialmente in ufficio e parzialmente presso il sito dell'Organizzazione
  - completamente presso il sito dell'Organizzazione
- Audit stage 2  
RINA effettua un audit sul sito.

Le peculiarità dell'audit iniziale sono dettagliate nel capitolo successivo.

## CAPITOLO 3 - CONVALIDA INIZIALE

### 3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la convalida della loro Dichiarazione Ambientale devono fornire al RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti (disponibile sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org)), sulla base dei quali viene formulata dal RINA un'offerta economica.

In particolare, l'Organizzazione deve comunicare al RINA:



- informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno utilizzati dall'Organizzazione che influenzano la conformità ai requisiti;
- numero di siti permanenti e temporanei oggetto della convalida e le relative attività svolte;
- numero di siti permanenti e temporanei non oggetto della convalida e le relative attività svolte, motivando tale decisione nella Dichiarazione Ambientale e chiarendo le proprie intenzioni in merito ai siti esclusi (il RINA si riserva di valutare tale possibilità caso per caso).

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti del Regolamento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata dal RINA, formalizzano la richiesta di convalida della Dichiarazione Ambientale inviando al RINA lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando la Norma/Regolamento di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta la convalida.

Al ricevimento della richiesta di convalida e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, il RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte del RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra il RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra il RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale composto da due stage e il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale;
- i successivi audit di sorveglianza e di rinnovo della convalida ed il rilascio degli aggiornamenti o rinnovi della Dichiarazione Ambientale convalidati;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

Sarà invece cura dell'Organizzazione richiedere direttamente, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Procedura di registrazione, la propria Registrazione all'Organismo Competente del Paese in cui la Stessa opera.

Il RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell'effettuazione dell'audit stage1 e dell'audit stage2; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve poter dimostrare che il Sistema di Gestione sia pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il Sistema stesso e le relative procedure documentate.



### 3.2

Unitamente alla richiesta di convalida, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile al RINA la seguente documentazione:

- relazione conclusiva dell'analisi ambientale del sito/i i comprensiva del layout del sito/i;
- manuale di gestione ambientale che descriva la Politica Ambientale, gli Obiettivi e Programma/i Ambientali ed il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione (ultima revisione valida);
- organigramma dell'Organizzazione;
- elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della gestione ambientale;
- elenco delle autorizzazioni di natura ambientale in possesso dell'Organizzazione ed elenco degli adempimenti ambientali applicabili all'Organizzazione compilando il modulo "Elenco autorizzazioni ed adempimenti ambientali" (allegato all'offerta) o fornendo documentazione equivalente;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con indicati i codici ISTAT, o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata;
- elenco dei cantieri in corso, con descrizione delle attività ivi espletate, ove applicabile;

Il RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre quelli indicati in precedenza, giudicati importanti ai fini della valutazione del Sistema di Gestione Ambientale.

La documentazione di cui sopra è valutata dal RINA per conformità al Regolamento di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.

L'esito di questo esame è comunicato al richiedente con l'invio di una copia del rapporto di audit stage1 – esame documentale (se questo è effettuato presso gli uffici del RINA); eventuali rilievi riscontrati nella documentazione considerati critici devono essere risolti dall'Organizzazione, a soddisfazione del RINA, prima del prosieguo dell'iter di convalida.

La documentazione di cui sopra è, in generale, trattenuta per uso di archivio dal RINA.

Se l'audit di stage1 è effettuato completamente on-site, l'esito dell'esame della documentazione è comunque riportato sul rapporto di audit di stage1 – esame documentale e sarà consegnato all'Organizzazione unitamente al rapporto di stage1 "on-site" di cui al punto 3.3.

### 3.3

L'audit stage1 "on-site" del Sistema di Gestione Ambientale è generalmente effettuato presso il sito/i dell'Organizzazione, salvo casi particolari.

La finalità di tale audit è di:



- analizzare il Sistema stesso raccogliendo le informazioni necessarie riguardo il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi ed i siti dell'Organizzazione, con i relativi aspetti legali e regolamentari .
- di pianificare l'audit stage2 riesaminando le risorse previste per l'effettuazione di tale audit e concordando con l'Organizzazione i dettagli dell'audit stage2

Durante l'audit stage1 "on-site", tecnici qualificati del RINA, effettuando anche sopralluoghi sul sito/i ed interviste con il personale dell'Organizzazione, verificano quantomeno:

- a) che la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (ai sensi dell'allegato II del Regolamento EMAS), incluse le procedure, e la Dichiarazione Ambientale coprano tutti i requisiti del Regolamento EMAS;
- b) che sia stato effettuato almeno un ciclo di audit completo, ai sensi dell'allegato III del Regolamento EMAS, esteso a tutti i siti ed il relativo riesame della direzione di cui all'allegato II parte A del Regolamento EMAS;
- c) che l'Organizzazione abbia documentato la valutazione degli aspetti ambientali significativi e l'affidabilità di tale valutazione in relazione alla tipologia dell'Organizzazione;
- d) l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella Dichiarazione Ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'Organizzazione;
- e) che l'Organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale, relative alle sue attività, in corso di validità
- f) che l'Organizzazione risulti conforme agli adempimenti contenuti nei documenti di cui alla lett. e) oltre che agli adempimenti richiesti dalla legislazione ambientale ad essa applicabile.

Nel caso in cui quanto specificato alle suddette lett. e) ed f) non sia formalmente soddisfatto si rimanda a quanto esplicitato al punto 3.6.

Al termine dell'audit stage1 è consegnata all'Organizzazione copia del rapporto di audit stage1 "on-site", sul quale sono tra l'altro riportati gli eventuali rilievi riscontrati inclusi quelli che potrebbero essere classificate come non conformità/osservazioni durante l'audit di stage2.

Le azioni intraprese dall'Organizzazione per la risoluzione di tali rilievi sono, generalmente, verificate durante l'audit stage2 di cui al punto 3.4.

In presenza di rilievi ritenuti particolarmente significativi, a giudizio dei tecnici che hanno effettuato l'audit, può essere richiesta la loro completa risoluzione prima dell'audit stage2 presso l'Organizzazione.

L'audit di stage 2 dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1, oltre il quale dovrà essere ripetuto l'audit di stage 1. In casi particolari RINA potrà valutare di estendere tale limite a 12 mesi.



### 3.4

L'audit stage2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit stage2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportata, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati dal RINA all'Organizzazione.

L'audit è effettuato da tecnici qualificati del RINA sulla base del rapporto di stage1 e dei seguenti documenti predisposti dall'Organizzazione nella revisione aggiornata:

- manuale del Sistema di Gestione Ambientale,
- questionario informativo compilato dall'Organizzazione,
- elenco delle procedure interne,
- procedure gestionali ed altri documenti del Sistema di Gestione Ambientale,
- Analisi Ambientale ai sensi dell'Allegato I del Regolamento EMAS ,
- Dichiarazione Ambientale ai sensi dell'Allegato IV del Regolamento EMAS.

Essenzialmente l'audit stage2 consiste in:

- una riunione iniziale, alla presenza della Direzione o di un suo rappresentante, con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'audit stage1;
- un sopralluogo del Sito/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione; nel corso di tale sopralluogo saranno tra l'altro effettuati accertamenti sugli impianti e colloqui con il personale dell'Organizzazione coinvolto nel Sistema di Gestione Ambientale;
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

### 3.5

Al termine dell'audit stage2 è consegnata all'Organizzazione copia del rapporto di audit, sul quale sono tra l'altro riportate le eventuali non conformità (rilievi di tipo "A"), osservazioni (rilievi di tipo "B") sull'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale e raccomandazioni (rilievi di tipo "C") riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve o commenti, in merito ai rilievi espressi dai tecnici del RINA, su un apposito spazio del rapporto di audit.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato dal RINA tramite una comunicazione scritta.



In assenza di comunicazione scritta da parte del RINA il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi della sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause di eventuali non conformità e/o osservazioni segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre al RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, i necessari trattamenti delle non conformità e/o osservazioni nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

È prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web RINA ([www.rina.org](http://www.rina.org)) per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte del RINA.

L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente della "Member Area" sul sito web RINA ([www.rina.org](http://www.rina.org)).<sup>1</sup>

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto dal RINA all'Organizzazione.

### 3.6

In mancanza di autorizzazioni, o di documenti equivalenti, in campo ambientale, il processo di convalida è sospeso salvo casi particolari rientranti nelle Posizioni ufficiali del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, disponibili sul relativo sito web.

In presenza di rilievi, accertati nel corso degli audit, legati al mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti in campo ambientale<sup>2</sup>, il processo di convalida, salvo casi particolari, è sospeso fino a quando l'Organizzazione non dimostri il rispetto di tali requisiti.

### 3.7

Al termine dell'audit stage2, dovrà essere posta particolare attenzione al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- conformità giuridica (conoscenza e rispetto delle implicazioni delle pertinenti normative ambientali e predisposizione di procedure che permettano nel tempo tale rispetto);
- prestazioni (riferite agli aspetti ambientali e al miglioramento);
- comunicazioni e relazioni esterne;
- partecipazione dei dipendenti.

---

<sup>1</sup> In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza

<sup>2</sup> Si intendono per requisiti legislativi cogenti:

Limiti e/o disposizioni di legge;

Limiti e/o prescrizioni di autorizzazioni o di altri documenti prescrittivi etc.



Inoltre, secondo quanto previsto del Regolamento EMAS, il RINA, in consultazione con l'Organizzazione, dovrà elaborare un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la Registrazione EMAS siano verificati in un periodo non superiore ai 36 mesi; tale programma sarà successivamente inviato all'Organizzazione unitamente alla Dichiarazione Ambientale convalidata.

### 3.8

In presenza di non conformità<sup>3</sup> il processo di convalida è sospeso; nel caso di osservazioni, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, il processo di convalida è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi salvo deroghe particolari da concordarsi con la Struttura Tecnica del RINA di volta in volta, il RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di convalida è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione Ambientale sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione deve essere sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data di fine audit stage2.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, il RINA può considerare chiusa la pratica di convalida, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera riprendere il processo di convalida della Dichiarazione Ambientale deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter di convalida dall'inizio.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati dal RINA su richiesta motivata dell'Organizzazione.

### 3.9

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte dell'apposito Comitato Tecnico del RINA, la Dichiarazione Ambientale è convalidata dal RINA mediante la firma della Dichiarazione stessa previa identificazione di ogni sua pagina in formato elettronico.

---

<sup>3</sup> Si intendono non conformità:

la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti della norma di riferimento, il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento, una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di gestione, o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo degli aspetti/impatti ambientali e inoltre il rispetto della legislazione.



Tale Dichiarazione avrà la validità di tre anni subordinata, comunque, all'esito positivo degli audit periodici di cui al punto 4.1.

La periodicità e l'estensione dei successivi audit per il mantenimento della convalida sono stabiliti dal RINA caso per caso mediante l'elaborazione di un programma triennale di audit, che è inviato all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità delle Dichiarazioni Ambientali convalidate da RINA si veda il successivo capitolo 7.

Durante il periodo di validità della Dichiarazione Ambientale l'Organizzazione informerà il RINA nel caso gli organi istituzionali di controllo le abbiano notificato una violazione alle leggi o norme ambientali applicabili alle sue attività e/o al Sito.

## **CAPITOLO 4 – CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER SITI GIA' CERTIFICATI SECONDO ISO 14001:2004**

### **4.1**

Qualora, l'Organizzazione sia in possesso di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità, rilasciata dal RINA sulla base del proprio Regolamento o rilasciata da altri Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti dal RINA, l'Organizzazione stessa può richiedere la Convalida della Dichiarazione Ambientale inviando al RINA una richiesta di convalida corredata dalla seguente documentazione:

- analisi ambientale iniziale del Sito limitatamente alle variazioni intervenute rispetto a quella presentata all'atto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, se richiesta dal RINA;
- elenco dei provvedimenti adottati per assicurare la conformità alle regole e leggi vigenti (se non già specificatamente considerati nel Sistema di Gestione certificato);
- Dichiarazione Ambientale.

Il RINA potrà richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre a quelli sopra indicati, giudicati importanti ai fini della convalida della Dichiarazione Ambientale.

### **4.2**

La documentazione di cui in 4.1 sarà valutata dal RINA per conformità alle corrispondenti prescrizioni del Regolamento EMAS, l'esito di questo esame sarà comunicato al richiedente, eventuali rilievi riscontrati nella documentazione dovranno essere risolti dall'Organizzazione a soddisfazione del RINA, prima del prosieguo dell'iter di convalida.

La documentazione di cui in 4.1 verrà trattenuta per uso di archivio del RINA.



#### 4.3

A buon esito dell'esame della documentazione di cui in 4.1, è effettuato un audit presso il Sito per verificare l'ottemperanza a tutte le disposizioni del regolamento EMAS suppletive rispetto ai requisiti della norma ISO 14001:2004.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

In particolare è verificato che:

- i siti e le attività svolte dall'Organizzazione e coperti dal certificato del Sistema di Gestione Ambientale siano gli stessi di quelli contemplati nella bozza di Dichiarazione Ambientale;
- l'attuazione della norma UNI EN ISO 14001:2004 comprenda tutti gli elementi elencati nel Regolamento EMAS allegato II;
- gli aspetti e gli impatti ambientali significativi individuati dall'Organizzazione rientrino nell'elenco degli aspetti di cui all'Allegato I, del Regolamento EMAS;
- l'Organizzazione abbia adottato provvedimenti per assicurare la conformità legislativa;
- il ciclo di audit sia completato ad intervalli non superiori a tre anni e che gli audit siano mirati alla verifica delle prestazioni ambientali;
- i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale siano una presentazione veritiera ed equilibrata delle prestazioni ambientali del Sito e che la Dichiarazione stessa sia in accordo ai requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento EMAS.

Essenzialmente l'audit consiste in:

- una riunione iniziale, alla presenza della Direzione o di un suo rappresentante, con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- un sopralluogo del Sito nel corso del quale saranno tra l'altro effettuate verifiche sugli impianti e colloqui con il personale dell'Organizzazione coinvolto nel Sistema di Gestione Ambientale;
- un esame e valutazione della Dichiarazione Ambientale;
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolo relativamente alla conduzione dell'audit vale quanto indicato per l'audit stage2.

#### 4.4

A seguito di tale audit resta valido anche in questo caso quanto previsto ai precedenti punti 3.8 e 3.9.



## **CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA**

### **5.1**

L'Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale al Regolamento EMAS.

### **5.2**

L'Organizzazione deve tenere, tra l'altro, registrazioni relative a:

- aspetti/impatti ambientali;
- incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente;
- eventuali reclami ricevuti relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti;

e deve renderle disponibili al RINA unitamente alla documentazione relativa alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

### **5.3**

Il RINA effettua sia audit periodici sul Sistema di Gestione Ambientale sia la convalida di ogni aggiornamento della Dichiarazione Ambientale al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti del Regolamento EMAS.

Gli audit per il mantenimento della convalida della Dichiarazione Ambientale si dividono in due tipologie:

- audit di sorveglianza del Sistema di Gestione Ambientale e convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale, con periodicità di regola almeno annuale.
  - Si effettua una valutazione parziale a campione sul Sistema di Gestione Ambientale in accordo al programma di cui al punto 3.8 in possesso dell'Organizzazione.
  - audit di rinnovo del Sistema di Gestione Ambientale e convalida della Dichiarazione Ambientale (vedere capitolo 6);
  - Il Sistema di Gestione Ambientale deve essere rivalutato nella sua interezza con periodicità triennale.



Le Organizzazioni di piccole dimensioni così come definite all'Art.2 punto 28 del Regolamento EMAS possono richiedere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento EMAS relativamente alla frequenza degli audit di sorveglianza e rinnovo.

In tal caso:

- RINA, in qualità di verificatore accreditato, verificherà il soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 7 durante il primo audit di rinnovo riportandone l'esito direttamente sul rapporto di audit. Qualora l'Organizzazione voglia usufruire delle deroghe previste dall'art.7 prima del rinnovo della convalida potrà richiedere a RINA di anticiparne l'effettuazione.

-L'Organizzazione, ai fini di poter ottenere il prolungamento della frequenza triennale delle verifiche di convalida, dovrà anche farne richiesta al Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, compilando l'apposita voce presente nell'allegato VI del Reg. CE 1221/09.

Quindi, anche nel caso in cui RINA attesti durante l'audit presso l'Organizzazione il soddisfacimento delle condizioni di cui alle lett. a), b) c) del suddetto art. 7, per poter ottenere le deroghe previste da tale articolo, l'Organizzazione dovrà ottenere il parere favorevole del Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit.

Solo dopo l'ottenimento del parere favorevole, RINA modificherà di conseguenza il programma triennale degli audit di convalida.

#### 5.4

Gli audit di sorveglianza sono condotti presso il sito/i dell'Organizzazione, secondo un programma triennale che consenta di verificare, nell'arco dei tre anni, almeno una volta, ogni punto relativo alle prescrizioni contenute nel Regolamento EMAS.

Durante gli audit di sorveglianza RINA verifica, tra l'altro, che siano soddisfatti i seguenti aspetti:

- l'organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell'allegato III del Regolamento EMAS;
- l'organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
- l'organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell'allegato IV del Regolamento EMAS e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.

Durante gli audit di sorveglianza saranno comunque presi in considerazione i seguenti aspetti:



- a) audit interni e i riesami da parte della direzione;
- b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- c) il trattamento dei reclami;
- d) l'efficacia del Sistema di Gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi;
- e) l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo;
- f) il controllo operativo continuo;
- g) il riesame di ogni cambiamento.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di sorveglianza presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel piano di audit di sorveglianza che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

## 5.5

L'audit di sorveglianza per la convalida dell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale presso l'Organizzazione è effettuato a buon esito dell'esame della documentazione (principalmente costituita dall'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale ed eventuali estratti di informazioni da convalidare).

Deve essere effettuato almeno un audit di sorveglianza con periodicità non superiore ai 12 mesi e la data entro la quale devono essere effettuati gli audit è riportata sul programma di audit triennale inviato all'Organizzazione.

Tale programma può essere modificato dal RINA sulla base degli audit di sorveglianza precedenti.

Eventuali scostamenti oltre tali limiti, dovuti a giustificati motivi devono essere concordati previamente con il RINA e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

In ogni caso la data del primo audit di sorveglianza, successivo alla convalida iniziale dovrà essere fissata entro dodici mesi dalla data finale dell'audit stage2.

## 5.6

Il RINA si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale presso l'Organizzazione

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e al presente regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la convalida.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, il RINA può avviare l'iter di sospensione/revoca della convalida.



Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenute giustificate dal RINA, il costo dell'effettuazione dell'audit aggiuntivo è a carico dell'Organizzazione.

#### **5.7**

Le date di esecuzione degli audit di sorveglianza sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati all'effettuazione all'audit sono preventivamente comunicati dal RINA all'Organizzazione, la quale può fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

#### **5.8**

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente punto 3.5.

La convalida dell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza.

#### **5.9**

In presenza di non conformità o di osservazioni, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, l'Organizzazione è sottoposta ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti dal RINA, in relazione all'importanza delle non conformità/osservazioni stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte.

Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le osservazioni rilevate siano tali da non assicurare il controllo degli aspetti/impatti ambientali e delle normative di legge applicabili, il RINA può sospendere la convalida sino a che le non conformità/osservazioni stesse non siano state eliminate e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 10.1.

Tutte le spese relative ad eventuali audit aggiuntivi conseguenti a carenze del Sistema di Gestione Ambientale sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

#### **5.10**

Ove un'organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, dovrà effettuare un'analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

In seguito all'analisi ambientale delle modifiche, l'organizzazione dovrà

- aggiornare l'analisi ambientale iniziale,
- modificare la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale



-rivedere e aggiornare di conseguenza l'intera dichiarazione ambientale.

Tutti i documenti modificati e aggiornati dovranno essere inviati in tempo utile a RINA affinché la verifica e convalida della D.A. siano conclusa entro sei mesi.

## **CAPITOLO 6 – RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

### **6.1**

In occasione dell'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale, previsto ogni tre anni, l'Organizzazione deve contattare il RINA, con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org)), al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di rinnovo.

La data di esecuzione dell'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale, concordato con l'Organizzazione con adeguato anticipo, è ad essa ufficialmente confermato tramite una comunicazione scritta.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati dell'effettuazione dell'audit sono preventivamente comunicati dal RINA all'Organizzazione, la quale può fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

### **6.2**

Il rinnovo della Dichiarazione Ambientale è convalidato a seguito dell'esito positivo del riesame completo della documentazione dell'Organizzazione e di audit presso il sito/i da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit stage2.

L'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale ha come scopo quello di:

- confermare il mantenimento continuato della conformità e dell'efficacia del Sistema di Gestione nel suo complesso
- convalidare il documento di Dichiarazione Ambientale rinnovata

Durante l'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale presso l'Organizzazione RINA verifica, tra l'altro, che siano soddisfatti i seguenti aspetti:

- l'efficacia del Sistema di Gestione nella sua globalità alla luce di cambiamenti interni ed esterni e la sua continua pertinenza ed applicabilità per il campo di applicazione della convalida;
- l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia e il miglioramento del Sistema di Gestione al fine di migliorare le prestazioni complessive;
- se l'operatività del Sistema di Gestione contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione



- l'organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell'allegato II del Regolamento EMAS;
- l'organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell'allegato III Regolamento EMAS;
- l'organizzazione ha completato un riesame della direzione;
- l'organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV Regolamento EMAS tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di rinnovo della convalida presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel piano di audit di rinnovo della convalida che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

### 6.3

A seguito dell'esito positivo dell'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale il gruppo di audit presenta al RINA la proposta di rinnovo della Dichiarazione Ambientale dell'Organizzazione.

La Dichiarazione Ambientale è rinnovata da RINA a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta di rinnovo della convalida.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA del rinnovo della convalida con conseguente rilascio della nuova Dichiarazione Ambientale è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità delle Dichiarazioni Ambientali convalidate da RINA si veda il successivo capitolo 7.

### 6.4

L'iter di rinnovo della convalida deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza della convalida che non può essere prorogata da parte di RINA. La data di scadenza della convalida, salvo diversamente indicato, è normalmente a 12 o 36 mesi dopo la data di prima convalida riportata sulla Dichiarazione Ambientale stessa.

Di conseguenza l'audit di rinnovo si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della proposta di rinnovo e la conseguente convalida della Dichiarazione Ambientale entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza della convalida).



Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e che quindi non ottenga la convalida della Dichiarazione Ambientale entro i termini di scadenza della stessa, la relativa convalida deve generalmente ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza stessa, salvo diverse disposizioni al riguardo definite o concordate con l'Organismo di Accreditamento e/o con l'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia).

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza della convalida, intenda nuovamente aderire al Regolamento EMAS, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la convalida iniziale.

## 6.5

In presenza di non conformità o di osservazioni, la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, l'Organizzazione deve necessariamente risolvere, in modo efficace, relativi trattamenti e/o azioni correttive prima della data di scadenza della convalida.

Ciò implica che l'Organizzazione deve effettuare l'audit supplementare per la verifica della chiusura di tali non conformità/osservazioni in tempo utile per la successiva convalida della Dichiarazione Ambientale.

I tempi stabiliti entro i quali RINA deve effettuare l'audit supplementare sono comunicati all'Organizzazione sul rapporto di audit di rinnovo della convalida.

L'audit supplementare, finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte, può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione Ambientale sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

## CAPITOLO 7 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI CONVALIDATE

### 7.1

A seguito dell'avvenuta convalida della Dichiarazione Ambientale od Aggiornamento da parte del Comitato RINA, l'Organizzazione invia a RINA il file della stessa nella versione definitiva (possibilmente in formato pdf).

La Dichiarazione Ambientale è convalidata elettronicamente da RINA ed unitamente al programma triennale di audit è resa disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA ([www.rina.org](http://www.rina.org)).

L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia originale in formato cartaceo all'Ufficio RINA di pertinenza.



## 7.2

A seguito della convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del RINA, sarà cura dell'Organizzazione richiedere direttamente la sua Registrazione all'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sez. EMAS Italia), come previsto dal Regolamento EMAS e dalla Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni.

## 7.3

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza nell'arco del periodo di validità.

A buon esito nei tempi stabiliti di ciascun audit di rinnovo, come riportato al precedente capitolo 5, è rinnovata la relativa Dichiarazione Ambientale.

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto al Capitolo 10 e 11.

RINA pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web [www.rina.org](http://www.rina.org):

- l'elenco delle Organizzazioni con la Dichiarazione Ambientale convalidata;
- lo stato di validità della Dichiarazioni Ambientali convalidate indicando per ciascuna lo stato valido, sospeso o non valido.

Su richiesta RINA fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valido la Dichiarazione Ambientale.

## **CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CONVALIDA E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI**

### 8.1

L'Organizzazione in possesso della convalida può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di convalida, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.1 debitamente aggiornata. Il RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova convalida, in conformità a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e del Regolamento EMAS.

### 8.2

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti Regolamento EMAS ed altri documenti di riferimento correlati.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- a) allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;



- b) all'organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- c) agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- d) al campo di applicazione delle attività coperte dal Sistema di Gestione;
- e) a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

Il RINA si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e al presente Regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

## **CAPITOLO 9**

### **PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO**

#### **9.1**

Qualora un'Organizzazione operi su più siti permanenti e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit, purché:

- I processi di tutti i siti siano sostanzialmente dello stesso genere e siano svolti con metodi e procedure simili. In presenza di processi differenti in luoghi differenti questi devono essere collegati (es. fabbricazione di componenti elettronici in un luogo, assemblaggio degli stessi componenti svolto dalla stessa Organizzazione in diversi altri luoghi)
- Il sistema di gestione sia gestito e amministrato a livello centrale e sia sottoposto al riesame da parte della direzione centrale

L'Organizzazione deve inoltre dimostrare che l'ufficio centrale ha istituito un sistema di gestione ambientale conforme alla norma di riferimento e che l'intera Organizzazione ne soddisfi i requisiti.

In particolare almeno le seguenti attività devono essere gestite dalla funzione centrale dell'Organizzazione:

- valutazione delle necessità di addestramento;
- controllo della documentazione e delle sue modifiche;
- riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione;
- Reclami dalle parti terze interessate;
- valutazione dell'efficacia delle azioni correttive;
- pianificazione ed esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;



- analisi ambientale dei siti;
- Modifiche degli aspetti e degli impatti associati per i sistemi di gestione ambientale;
- Presenza di differenti requisiti di legge.

Prima dell'audit iniziale da parte del RINA, l'Organizzazione deve aver effettuato un audit interno ad ogni sito e deve aver verificato la conformità del suo sistema di gestione alla norma di riferimento.

## 9.2

Qualora l'Organizzazione rispetti i requisiti precedenti, RINA verifica comunque la fattibilità di un campionamento su tutti i siti ed eventualmente valuta se limitare tale campionamento in presenza di:

- requisiti connessi a fattori variabili locali;
- settori o attività che rientrano nello scopo;
- dimensioni dei siti idonei ad un'audit multi-sito;
- variazioni nell'attuazione locale del sistema di gestione, come la necessità di ricorrere frequentemente all'utilizzo, nell'ambito del sistema di gestione, di piani aventi per oggetto attività differenti o sistemi contrattuali o normativi differenti;
- utilizzo di siti temporanei (cantieri operativi).

## 9.3

Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, il RINA stabilisce il piano di campionamento applicabile.

Questa attività, in generale, è effettuata nel corso del processo di audit e può essere effettuata anche dopo aver ultimato l'audit presso la sede centrale. In ogni caso RINA informa l'ufficio centrale sui siti che dovranno far parte del campione.

## 9.4

Per eventuali non conformità e/o osservazioni rilevate in un singolo sito durante gli audit, l'Organizzazione deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più siti e se del caso, deve adottare azioni correttive sia presso la sede centrale che presso gli altri siti.

Se, invece, le non conformità e/o osservazioni non risultano essere del suddetto tipo, l'Organizzazione deve fornire adeguate evidenze e motivazioni per limitare la sua azione correttiva di follow-up.



Se sono rilevate non conformità anche su un solo sito l'iter di convalida è sospeso all'intera rete di siti elencati, sino a che le non conformità stesse non siano state corrette e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 10.1.

Non è ammissibile che, per aggirare l'ostacolo creato dall'esistenza di una non conformità in un singolo sito, l'Organizzazione escluda dallo scopo tale/i sito/i durante il corso del processo di convalida.

## 9.5

L'organizzazione deve tenere informato RINA sulla chiusura di qualsiasi sito coperto dalla convalida. Se tali informazioni non verranno comunicate, RINA potrà valutare se procedere in accordo con quanto previsto dal punto 10.1.

In una convalida già esistente possono essere inseriti siti aggiuntivi a seguito di audit di sorveglianza o di ricertificazione.

## **CAPITOLO 10 TRASFERIMENTO DELLA CONVALIDA DA ALTRO VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO**

### 10.1

Nel caso l'Organizzazione abbia ottenuto la convalida della propria Dichiarazione Ambientale da parte di un altro Verificatore Ambientale Accreditato, e richieda la successiva convalida periodica al RINA, l'iter da seguirsi è, allo stesso modo, quello previsto per l'audit iniziale, salvo la possibilità saltare l'audit di stage1 e di effettuare direttamente l'audit di stage2 "on-site".

In particolare l'Organizzazione dovrà fornire:

- richiesta di Convalida (come indicato nel paragrafo 3.1)
- questionario informativo (come indicato nel paragrafo 3.1)
- copia della Dichiarazione Ambientale convalidata da altro Verificatore Ambientale accreditato
- copia dell'aggiornamento o rinnovo della Dichiarazione Ambientale
- copia controllata del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale e dell'elenco delle Procedure operative
- copia del rapporto di audit iniziale e dei rapporti di audit relativi a tutte le successive sorveglianze
- evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere i rilievi rilevati durante i precedenti audit o evidenza della verifica della risoluzione degli stessi da parte dell'altro Verificatore Ambientale
- copia dell'ultimo riesame della direzione.

L'Organizzazione deve inoltre comunicare al RINA:



- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte
- eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa convalida da parte dell'apposito Comitato del RINA, è rilasciata la convalida della Dichiarazione Ambientale dell'Organizzazione.

In generale, per l'effettuazione degli audit di aggiornamento annuale e di rinnovo della Dichiarazione Ambientale è mantenuta la programmazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente convalida.

## **CAPITOLO 11 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CONVALIDA**

### **11.1**

La validità della Convalida può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste;
- se sono riscontrate nel Sistema di Gestione Ambientale delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti dal RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità/osservazioni segnalate sul rapporto di audit;
- se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti al RINA;
- se l'Organizzazione ha apportato al suo Sistema di Gestione Ambientale modifiche rilevanti non accettate dal RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali non comunicate al RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit, di osservatori senza giustificato motivo, di un Ente di Accreditamento,
- per l'evidenza che il Sistema di Gestione Ambientale non assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti applicabili alle attività e/o al sito/i;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti al RINA.

L'Organizzazione può inoltre richiedere al RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della convalida per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato di registrazione.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza.



La sospensione della validità della Convalida decorre dalla data dell'invio della notifica ed è resa pubblicamente nota dal RINA direttamente sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org) come previsto al punto 7.3.

## 11.2

Il ripristino della convalida è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle cause che avevano provocato la sospensione mediante un approfondito audit che verifichi la rispondenza del Sistema di Gestione Ambientale a tutti i requisiti del Regolamento EMAS.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza; inoltre è reso pubblicamente noto dal RINA direttamente sul sito web [www.rina.org](http://www.rina.org) come previsto al punto 7.3.

## 11.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al punto 10.2 causa la revoca della Convalida.

La revoca della convalida può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verifichino circostanze, quali quelle citate al punto 10.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di Gestione Ambientale per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite dal RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- nel caso di organizzazione multi-sito, qualora la sede centrale o uno dei siti non rispetti i criteri necessari per il mantenimento della convalida;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio del RINA come ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.

L'avvenuta revoca della convalida della Dichiarazione Ambientale è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza, ed è resa pubblicamente nota dal RINA secondo quanto previsto dal punto 7.3.

L'Organizzazione che dopo la revoca, che decorre dalla data dell'invio della notifica, intenda nuovamente accedere alla convalida, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.



## **CAPITOLO 12 – RINUNCIA ALLA CONVALIDA**

L'Organizzazione convalidata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla convalida al RINA, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite dal RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato della convalida non valido.

In generale, entro un mese dalla data della avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità della convalida.

## **CAPITOLO 13 – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell'edizione in vigore.



Pubblicazione: RC/C 44  
Edizione Italiana

RINA  
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia  
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000  
[www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici

